



COMUNE DI PALO DEL COLLE

Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA n.31/26-05-2020

registro particolare n.19/26-05-2020

oggetto: Ulteriore proroga sospensione svolgimento del mercato settimanale nella giornata di mercoledì 27 maggio e 3 giugno 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che, in data 11 marzo c.a., è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 23/02/2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 5/03/2020, n. 13, successivamente abrogato dal D.L. 25/03/2020, n. 19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il D.L. 25/03/2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", così come convertito con modificazioni dalla legge 22/05/2020, n. 35 (pubblicata in G.U. n. 132 del 23/05/2020) e, in particolare, gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTI i provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 26/04/2020 (pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020), il quale:

- all'art 1, comma 1, lett. z), ha disposto la proroga della chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia dell'attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- all'art. 10, comma 1, ha stabilito che le disposizioni del medesimo D.P.C.M. si applicano dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

CONSIDERATO che con ordinanza n. 235 del 14 maggio 2020 il Presidente della Regione Puglia ha riconosciuto ai Comuni la facoltà di assumere determinazioni in merito all'opportunità della riapertura totale dei mercati su aree pubbliche dal 18 maggio al 1° giugno 2020 sulla base:

- a) dei dati relativi all'attuale situazione epidemiologica nella Regione Puglia forniti dal Direttore del Dipartimento della Salute e dal responsabile del coordinamento regionale emergenze epidemiologiche,

- b) della possibile rimodulazione del documento tecnico delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione predisposto dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) di Aprile 2020,
- c) delle risultanze della riunione ANCI Puglia del 12/05/2020 e del documento condiviso approvato in pari data dai rappresentanti delle principali associazioni di categoria, recante le misure precauzionali finalizzate a consentire la ripresa in sicurezza delle attività mercatali, attraverso la individuazione delle attività e adempimenti necessari da parte dei Comuni, degli operatori e degli utenti,
- d) del protocollo che stabilisce le misure da rispettare per l'apertura dei mercati per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti; misure ritenute adeguate a limitare il rischio di trasmissione del virus, come da nota pec del 14 maggio 2020, prot. AOO_005/PROT/14/05/2020/0001412 a firma del Direttore del Dipartimento della salute e del responsabile coordinamento regionale emergenze epidemiologiche, citata in premessa;

PRESO ATTO che la suddetta ordinanza regionale n. 235/2020 prescrive la necessità che:

1) le Amministrazioni comunali adottino le seguenti misure:

- a) ridefinizione del layout dell'area mercatale, con individuazione del numero massimo di posteggi onde garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza precauzionali, nonché dei corridoi di transito che dovranno avere possibilmente una ampiezza minima di 2,40 mt in caso di percorso unidirezionale e di 3,80 mt in caso di percorsi bidirezionali, con apposite separazioni per dividere i due sensi di marcia; con apposito provvedimento di riapertura dell'area mercatale verrà disciplinato l'orario di apertura della stessa secondo il layout predisposto;
- b) perimetrazione dell'area mercatale per regolamentare e scaglionare, qualora necessario, gli accessi, al fine di garantire, in funzione degli spazi disponibili, il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi;
- c) in caso di esigenza di contingentamento degli accessi alle aree mercatali, possono avvalersi del personale incaricato dagli operatori economici, che dovrà in particolare vigilare sul numero massimo di presenze contemporanee di avventori;
- d) differenziazione, ove possibile, dei percorsi di entrata e di uscita con appositi contenitori per la raccolta rifiuti ai rispettivi varchi;
- e) attività di raccolta rifiuti mediante proprio personale o mediante il personale incaricato del servizio;
- f) pulizia e disinfezione delle aree mercatali nelle ore precedenti all'apertura;
- g) adeguata informazione agli operatori e cittadini sulle misure adottate, anche mediante posizionamenti di cartelli;

2) gli operatori mercatali adottino le seguenti misure:

- a) rispettare, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso "terzi" nonché le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici contenute nel documento INAIL (versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nei "Protocolli di condivisione" allegati al D.P.C.M. 26/04/2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulati tra Governo e Parti sociali;
- b) organizzare la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;
- c) attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
- d) rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;

- e) mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza i guanti (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
- f) controllare che i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;
- h) sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
- i) sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
- j) consentire l'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo;

VISTO il D.L. 16/05/2020, n. 33 (pubblicato in G.U. n. 125 del 16 maggio 2020 e in vigore in pari data), recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, il quale, all'art. 1 - Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 -, stabilisce espressamente:

- al comma 14, che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali; che in assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale e che le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 19/2020 o del comma 16 del medesimo D.L. n. 33/2020;
- al comma 15, che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al precedente comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- al comma 16, che per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, che i dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3/02/2020, n. 630 e s.m.i. e che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2 del succitato D.L. n. 19/2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo art. 2;

VISTO l'art. 2 – Sanzioni e controlli – del succitato D.L. 16/05/2020, n. 33, il quale stabilisce espressamente:

- al comma 1, che, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del medesimo decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e che nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;
- al comma 2, che per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'art. 4, comma 3, del D.L. n. 19/2020, che le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, che le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte, che all'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del citato comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, che il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione e che in caso di

reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;

VISTO il D.P.C.M. 17/05/2020 (pubblicato in G.U. n. 126 di pari data ed entrato in vigore il 18 maggio 2020), riportante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*

CONSIDERATO che il suddetto D.P.C.M. 17/05/2020 ha, tra l'altro, preso atto delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17 del medesimo D.P.C.M., trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 17 maggio 2020, unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome;

PRESO ATTO che le predette linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive prevedono nello specifico, per il COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), la seguente disciplina delle misure necessarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:

Misure generali

Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2020:

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Competenze dei Comuni

I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

RICHIAMATA la propria ordinanza, assunta con i poteri del Sindaco, n. 29 del 19/05/2020, con la quale, a seguito dell'incontro tenutosi presso la sala convegni di questo Comune con i rappresentanti delle associazioni di categoria degli operatori mercatali, è stata disposta la proroga della sospensione dello svolgimento del mercato settimanale per la giornata di mercoledì 20 maggio 2020, al fine di consentire, da un lato, ai predetti rappresentanti di esprimersi in merito all'ubicazione dell'area mercatale nel periodo emergenziale da Coronavirus sino al 31 luglio 2020, salvo proroga, e, dall'altro, una volta acquisito il predetto parere, all'Amministrazione comunale di effettuare i necessari interventi affinché lo svolgimento del mercato avvenga nel rispetto delle norme dettate dall'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 235 del 14 maggio 2020, dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 (punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c e 8 dell'allegato 5) e dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020, recepite nell'allegato 17 del D.P.C.M. 17 maggio 2020;

PRESO ATTO che nell'incontro tenutosi in data 19 maggio u.s. presso la sala convegni di questo Comune i rappresentanti di categoria degli operatori mercatali hanno espresso l'avviso che il mercato settimanale debba essere svolto nel sito tradizionale di piazzale Lenoci e strade contigue, confermando il proprio dissenso allo svolgimento del mercato settimanale in due turni nella stessa giornata ovvero nello svolgimento dello stesso in più giornate con un'alternanza settimanale nella presenza degli esercenti il commercio su aree pubbliche su posteggio;

RICHIAMATI:

- la legge n. 287/1991, recante “*Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi*” e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 114/1998, recante “*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 59/2010, recante “*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*”;
- la legge Regione Puglia 16 aprile 2015, n. 24, recante “*Codice del commercio*”, così come modificata con L.R. n. 12/2018;

VISTO l’art. 50 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

CONSIDERATO che, allo stato, sono ancora in fase di definizione, in attuazione delle linee guida e dei protocolli di intesa sottoscritti a livello statale e regionale, le misure specifiche dirette, da un lato, a favorire lo svolgimento, in sicurezza, dell’attività economica in esame, dall’altro a prevenire il rischio di venire a contatto con fonti di contagio da coronavirus in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché di aggregazione/assembramento sociale e, pertanto, si rende necessario prorogare ulteriormente la sospensione del mercato settimanale nelle giornate di mercoledì 27 maggio e 3 giugno 2020;

RITENUTO che quanto disposto con la presente ordinanza risulta opportuno e coerente con la finalità di ridurre al minimo il verificarsi del contagio dal virus COVID-19, soprattutto in considerazione della specifica e conclamata situazione sanitaria locale, del numero dei casi di soggetti positivi registrati sul territorio comunale e del carattere particolarmente diffusivo e contagioso della pandemia;

VISTI:

- il decreto del Prefetto di Bari prot. n. 35135 Area II - EE.LL. del 04/04/2019, con cui è stato sospeso, con effetto immediato e fino all’emanazione del decreto di scioglimento, il Consiglio comunale di Palo del Colle ai sensi dell’art. 141, comma 7, del D.L.gs. n. 267/2000 e, per l’effetto, la dott.ssa Rossana Riflesso, Viceprefetto Vicario in servizio presso la medesima Prefettura di Bari, è stata nominata Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta e pel Consiglio;
- il decreto del Presidente della Repubblica in data 03/05/2019, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Palo del Colle e la dott.ssa Rossana Riflesso è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente, con i poteri del Sindaco, Consiglio e Giunta, fino all’insediamento degli organi ordinari;

ORDINA

- 1) La sospensione dello svolgimento del mercato settimanale è ulteriormente prorogata nelle giornate di mercoledì 27 maggio e 3 giugno 2020, al fine di consentire a questa Amministrazione comunale di effettuare i necessari interventi affinché lo svolgimento del mercato avvenga nel rispetto delle norme dettate dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 235 del 14 maggio 2020, dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 (punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c e 8 dell’allegato 5) e dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020, recepite nell’allegato 17 del D.P.C.M. 17 maggio 2020.
- 2) I competenti Organi di vigilanza dovranno vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza, la cui violazione comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

AVVERTE

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 2 del D.L. 16/05/2020, n. 33 e dell'art. 4 del D.L. 25/03/2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato. Il regime sanzionatorio è regolamentato dalla legge n. 689/1981.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga trasmessa da parte del Responsabile del Settore Polizia Locale, alle seguenti Autorità:
 - alla Prefettura di Bari - Ufficio Territoriale del Governo -, indirizzo pec: protcivile.prefba@pec.interno.it ;
 - alla Presidenza della Giunta Regionale Puglia – Sezione Protezione Civile –, indirizzo pec: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
 - all'ASL Bari nord - SISP -, indirizzo pec: sispnord.aslbari@pec.rupar.puglia.it ;
 - alla locale Stazione Carabinieri, indirizzo pec: tba29631@pec.carabinieri.it .
- che la presente ordinanza venga trasmessa da parte del Responsabile del Settore Polizia Locale ai rappresentanti delle associazioni di categoria degli operatori mercatali;
- che la presente ordinanza sia pubblicata, a cura del Settore Affari Generali, all'albo pretorio informatico per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi;
- che la presente ordinanza sia pubblicata, a cura del Settore Affari Generali, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto-sezioni "*Disposizioni Generali*"-"*Atti Generali*"- "*Decreti/Ordinanze Sindaco/Commissario Straordinario*", nonché nella sotto-sezione "*Interventi straordinari e di emergenza*".

Si informa che, a norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale e Comandante della Polizia Locale, Dott. Giuseppe Floriello.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio informatico del Comune di Palo del Colle oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Palo del Colle, 26-05-2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa ROSSANA RIFLESSO

Comune di Palo del Colle

Città Metropolitana di Bari

- Ufficio Segreteria -

Ordinanza affissa all'Albo Pretorio del Comune al n.754 dal 26-05-2020 al 10-06-2020.

Palo del Colle li, 10-06-2020

il

f.to

=====

La presente copia è conforme all'originale.

Palo del Colle, li

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa **RIFLESSO ROSSANA**